

Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali**AREA LAVORO PORTUALE**

Sono affidati all'Area Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;
- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto, anche ai fini della
- Certificazione delle professionalità dei lavoratori adibiti ad operazioni e servizi portuali ;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;
- Verifiche sulla corretta applicazione della CIGS nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della L. 84/'94;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione *ex ante e ex post* dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Redazione delle Relazioni Annuali e sul Lavoro Portuale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 L. 84/'94;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della L. 84/'94.

La Legge 30 giugno 2000, n° 186, riguardante "*Modifiche alla Legge 28 gennaio 1994, n° 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*", ha modificato la normativa riguardante il lavoro portuale, soprattutto attraverso l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2 dell'articolo 17 e la regolamentazione della fornitura dei servizi portuali. Successivamente, la Legge 8 luglio 2003, n° 172, concernente "*Disposizioni per il riordino ed il rilascio della nautica da diporto e del turismo nautico*" ha novellato, in parte, il settimo comma dell'art. 18 della L.84/'94, introducendo la possibilità per le imprese portuali concessionarie, dietro motivata richiesta, di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi del solo art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

Le modifiche normative hanno comportato l'aggiornamento e l'emanazione di apposite Ordinanze che disciplinano localmente quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 della L. 84/'94, ovvero:

- ✓ *l'esercizio da parte di imprese di attività portuali per conto proprio o di terzi;*
- ✓ *l'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale, deroga transitoria per le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico;*
- ✓ *l'esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o del noleggiatore (navi in auto-produzione);*
- ✓ *l'esercizio alla fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 84/'94;*
- ✓ *l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della L. 84/'94;*
- ✓ *la possibilità per le imprese portuali concessionarie di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, dietro motivata richiesta.*

Per disciplinare alcuni settori di attività si è reso opportuno procedere attraverso un percorso concertativo, perseguendo l'obiettivo della massimizzazione del consenso da parte

di tutte le parti sociali interessate prima di procedere all'applicazione delle novità riguardanti la materia del lavoro portuale. Ciò ha comportato un costante impegno dell'Autorità Portuale in una attività di condivisione delle soluzioni applicative maggiormente adattabili alle esigenze tipiche dello scalo veneziano, attività realizzata attraverso riunioni periodiche di organismi tecnico-consultivi (c.d. "Tavolo delle Regole", poi "Tavolo del Lavoro Portuale" per complessive 6 riunioni nel 2008).

Proprio alla luce delle citate innovazioni normative di cui alla Legge 8 luglio 2003, n° 172 ed a quanto previsto dagli accordi del dicembre 2005 e gennaio 2006, è stato ritenuto necessario provvedere ad una riformulazione della disciplina inerente la fornitura di servizi portuali, ora disciplinata dall'Ordinanza n° 248/2006, ad un aggiornamento delle attività esercitate in porto oggetto di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione (Ordinanza n° 210/2005) nonché all'emanazione di una apposita Ordinanza (n° 231/2006) che consente l'affidamento ad imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/'94 dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie.

Per effetto della sopra menzionata riorganizzazione del lavoro portuale nello scalo di Venezia, si è reso necessario ribilanciamento nella tipologia di autorizzazioni a vario titolo rilasciate nel corso degli ultimi anni che ha comportato, in particolare, un incremento del numero di autorizzazioni per impresa portuale non concessionaria (nel 2003 era stata autorizzata una sola impresa, anche se poi non operativa) ed il contestuale "svuotamento" delle attività legate alla movimentazione orizzontale/verticale della merce precedentemente contemplate nel settore dei servizi portuali dall'Ordinanza n° 127/2001. Successivamente, esperita la prevista verifica circa l'attività svolta nel corso del primo anno di sperimentazione, valutate le istanze presentate entro i termini previsti dal D.M. n° 585 del 1995 e stilata apposita graduatoria, gli Organi Collegiali hanno inteso procedere al rinnovo delle suddette autorizzazioni per il 2008, sempre per la durata di un anno.

Inoltre, nel corso dell'anno 2008 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche concernenti il rispetto da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti. Sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 84/'94.

Tutto ciò premesso alla data del 31 dicembre 2008 le Società/Ditte fornitrici di servizi portuali (autorizzate ex Ord. 248/2006), che forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli stabilimenti sono 24.

Vig. Serenissima S.c.a.r.l.	SIAP S.p.A.
Ri.For. S.r.l.	Ser. Mec. Nisato S.r.l.
Full Port So. Coop.	Team Terminal S.r.l.
Favaretto Autotrasporti	Pastrello Autotrasp. S.r.l.
Mandrizzato S.r.l.	Gruppo Masiero Serv. Portuali
I.C.E.M. S.c.a.r.l.	Servizi Portuali S.r.l.
Nuova Bordenca S.r.l.	Crepaldi S.r.l.
C.A.R.V. Consorzio	Aliani Autotrasporti S.r.l.
FAGIOLI S.p.A.	G.S.P. Serv. S.c.a.r.l.
Tiveron cav. Luigi Imballaggi	Masterservices2 Sc.a.r.l.
Medrepair	V.I.C. S.r.l.
Sole Soc. Coop.	Sea Service S.r.l.

Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994.

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali rimangono ancora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente "l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi" e "l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale".

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della L. 84/'94 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, e soprattutto nell'attesa delle risultanze delle riunioni del Tavolo del Lavoro Portuale, con il quale si è inteso riformulare, in maniera concertata con il diretto coinvolgimento di tutte le categorie interessate, l'intera disciplina concernente il lavoro portuale nel porto di Venezia, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 263 del 27 novembre 2007, concernente la "Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2008", questo anche nell'attesa di conoscere le

risultanze delle riunioni del Tavolo del lavoro portuale, strumento concertativo avviato dall'Ente al fine di pervenire ad un aggiornamento della disciplina del lavoro portuale attraverso il diretto coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2008 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza n° 255 del 2 marzo 2007:

16 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto proprio:

5 all'interno dell'isola:

- 4 terminalisti conto terzi: MULTI SERVICE S.r.l.
T.I.V. S.p.A.
T.R.I. S.p.A.
VECON S.p.A.
- 1 terminalista conto proprio: ILVA S.p.A.

8 al di fuori dell'isola:

- 3 terminalisti conto terzi: C.I.A. S.p.A.
T.R.M. S.r.l.
TRANSPED S.p.A.
- 4 terminalisti conto proprio: FINTITAN S.r.l.
ITALCEMENTI S.p.A.
PAGNAN S.p.A.
COLACEM S.p.A.
- 1 movimento e deposito conto proprio: TRANSPED S.p.A.

3 imprese sbarco/imbarco conto terzi non concessionarie:

I.C.C.O. Logistica Portuale S.r.l.

Coop. Services a r.l.

T.B. Service S.r.l.

b)10 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale:

- ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.
- IDROMACCHINE S.r.l.
- BUNGE ITALIA S.p.A.
- SIMAR S.p.A.
- ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Fusina)
- ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Marghera)
- SIRMA S.p.A.
- SYNDIAL S.p.A.
- GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.
- MARGHERA PORTUALE S.p.A.

Va precisato che per quanto riguarda la posizione della società SIRMA S.p.A., tenuto conto che a seguito di assemblea straordinaria del 27 marzo 2008 la società è stata posta in liquidazione volontaria, gli Organi Collegiali in sede di verifica annuale ex art. 16 sesto comma ed art. 18 ottavo comma, hanno espresso unanime parere favorevole in merito all'opportunità di attendere gli sviluppi legati al progetto di trasformazione dell'impresa in una cooperativa di lavoratori, procedendo nel contempo a sospendere la concessione demaniale e la correlata autorizzazione a decorrere dall'anno 2008.

Per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio diretto di operazioni portuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall'Ordinanza n° 95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o noleggiatore) in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere.

Determinazione dell'organico operativo del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 (commi 2 o 5) e dell'art. 21, comma 1, lett. B) della legge 84/1994.

Quale vincitrice della gara ad evidenza pubblica europea esperita nel corso dell'anno 2002, la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. è stata autorizzata, per il quinquennio 2002-2007 (ovvero dall'1 ottobre 2002 e fino al 30 settembre 2007), a fornire lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994. Successivamente, per effetto di quanto previsto dall'accordo del 19 dicembre 2005, la concessione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011.

Alla luce della summenzionata proroga della concessione, nel corso del 2008 ed attraverso apposite conferenze di servizi indette con i rappresentanti dei terminal e degli operatori portuali, è stata emanata l'Ordinanza n° 281 del 30 settembre 2008 con la quale si è proceduto ad un aggiornamento delle tariffe secondo gli indici ISTAT e riferite al periodo 10 ottobre 2008 – 31 dicembre 2009, ciò nell'intento di calmierare ogni istanza di adeguamento tariffario destinata a ripercuotersi sui costi complessivi gravanti sulla merce.

Alla luce della quantità degli avviamenti del 2008 alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 84/'94 e tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale in data 26 novembre 2008, con l'Ordinanza n° 288 del 18 dicembre 2008 si è provveduto a determinare l'organico dell'impresa ex art. 17 mantenendo nel numero di 115 unità l'organico operativo di detta impresa per l'anno 2009.

Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2008, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 84/'94 risultava essere così composto:

- dirigenti (Presidente e Vicepresidente):	2
- responsabili di chiamata:	1
- impiegati:	5
- operai:	107

<i>totale</i>	115

Elenco operatori autorizzati ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale, con l'emanazione dell'Ordinanza n° 210 dell' 1 luglio 2005, al 31 dicembre 2008 risultano iscritti n° 109 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n° 210.

Attività di promozione e verifica della formazione professionale dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali nell'ambito portuale di Venezia.

L'Autorità Portuale valutata l'opportunità di verificare, su indicazione delle imprese portuali autorizzate, l'addestramento e la formazione dei lavoratori che dopo aver partecipato ad appositi corsi teorico pratici debbono svolgere in ambito portuale mansioni operative, comprese quelle che richiedono professionalità specifiche, e tenuto conto che, proprio a seguito della peculiarità del lavoro portuale, alcune professionalità necessitano di un periodico aggiornamento anche su proposta delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali Assiterminal ed Assologistica così come pure delle organizzazioni sindacali, con l'Ordinanza n° 254 del 30 gennaio 2007 ha istituito la "Commissione Formazione" avente il compito di monitorare l'attività di formazione dei lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L. 84/94 nonché di promuovere iniziative di orientamento professionale, corsi di formazione e di aggiornamento, attestare l'avvenuta formazione e procedere al relativo e conseguente accreditamento dei lavoratori medesimi.

In particolare, mentre nel corso dell'anno 2007 si è provveduto all'individuazione e catalogazione delle mansioni che concorrono alla realizzazione del ciclo portuale, con determinazione delle principali attività affidate ad ogni singola mansione, nel 2008 è stato predisposto, presentato alle imprese e, da ultimo, reso operativo un software gestionale destinato ad implementare la banca dati rappresentata dall'attuale registro dei lavoratori adibiti ad operazioni portuali di cui all'art. 24, secondo comma, della L.84/94 e funzionale

alla realizzazione di un apposito libretto individuale delle professionalità nel quale andranno trascritti anche gli estremi dell'avvenuta formazione professionale conseguita dal personale. A tal proposito sono state emanate le Ordinanze n° 282 e n° 294, rispettivamente dell' 1 ottobre e 24 dicembre 2008, entrambe concernenti l'obbligo di certificazione delle professionalità dei lavoratori adibiti ad operazioni e servizi portuali, anche al fine di elevare il livello di sicurezza di dette attività.

Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn° 73/1999 e 74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate a fornire servizi portuali ai sensi dell'Ordinanza n° 248/2006;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n° 210/2005 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);
- le entrate derivanti dalle persone iscritte nei Registri di cui alle Ordinanze n° 182/2004 e n° 184/2004;
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n° 82/1999;
- l'entrata derivante dal canone per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- le entrate derivanti dal canone per la concessione a fornire i c.d. servizi di interesse generale (art. 6, comma 1, lett. c) della Legge 84/1994).

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2008 è riassunta come segue:

1. Imprese (n. 26)

Canone fisso	25 x € 2.582,00	€ 64.550,00
Canone variabile		€ 967.016,92

2. Società/ditte fornitrici di servizi portuali (n. 24)

Canone fisso	24 x € 2.582,00	€ 61.968,00
--------------	-----------------	-------------

3. Autoproduzione

Canone complessivo		€ 50.543,40
--------------------	--	-------------

4. Iscritti art. 68 cod. nav. (n. 109) dei quali n. 3 iscritti sono esenti dal rinnovo annuale

Canone rinnovi	96 x € 129,11	€ 12.394,56
Nuove iscrizioni	10 x € 258,23	€ 2.582,30

5. Nuove iscrizioni nei registri ordinanze n° 182 (n. 155) e n° 184 (n. 45)

Contributo Ord. 182	155 x € 20,00	€ 3.100,00
Contributo Ord. 184	45 x € 20,00	€ 900,00

6. Ditte autorizzate a svolgere attività collaterali (n. 8 complessive)

Canone rinnovi	8 x € 129,11	€ 1.032,88
Nuove iscrizioni	nessuna	0

7. Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, Legge 84/1994

Canone annuo		€ 2.582,00
--------------	--	------------

8. Imprese concessionarie a fornire servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994

Canone annuo	1 x € 2.582,28	€ 2.582,28
Canone annuo	1 x € 2.600,00	€ 2.600,00
Canone annuo	2 x € 3.000,00	€ 6.000,00

Complessivamente le entrate derivanti da quanto sopra illustrato ammontano ad € 1.175.270,34.

Per quanto attiene all'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della L.84/'94, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima L.84/'94, l'attività dell'Area Lavoro Portuale è stata rivolta, soprattutto, ai procedimenti di adeguamento tariffario relativamente ai servizi di *“raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia”*, *“fornitura di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina”*, *“raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Venezia”*, nonché di riordino del *“servizio ferroviario svolto in ambito portuale”*.

In particolare, per quanto concerne il servizio di *“raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia”* sono state emanate le Ordinanze n° 271 del 20 marzo 2008 e n° 275 del 16 maggio 2008 concernenti rispettivamente l'adeguamento delle tariffe praticate all'utenza secondo gli aumenti inflazionistici su base ISTAT riferiti agli anni 2005 e 2007 nonché l'introduzione di una quota fissa a parziale copertura degli oneri di gestione dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n° 182/2003.

Per quanto concerne il servizio di *“fornitura di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina”* è stata emanata l'Ordinanza n° 272 del 18 maggio 2008, riguardante

l'adeguamento tariffario a seguito degli intervenuti incrementi sul costo dell'acqua potabile praticati dalla società municipalizzata gestore dell'acquedotto locale.

Per quanto riguarda il servizio di *“raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Venezia”* ed in analogia con quanto operato per il servizio di raccolta dei cosiddetti rifiuti liquidi da nave, con l'Ordinanza n° 276 del 16 maggio 2008 si è provveduto ad introdurre addebiti per una quota fissa a parziale copertura degli oneri di gestione dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n° 182/2003.

Infine, relativamente al *“servizio ferroviario svolto in ambito portuale”* ai sensi del D.M. 4 aprile 1996, in occasione del sub ingresso nella concessione della società Servizi Ferrovieri e logistici S.r.l. da parte della società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. a seguito di avvenuta fusione per incorporazione, si è proceduto ad un riordino delle attività.

AREA AFFARI LEGALI

Sono affidati all'Area Affari Legali in particolare i seguenti compiti:

- Gestione del contenzioso con il personale, con concessionari e con altri soggetti, con rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- Attività di supporto giuridico a tutte le strutture dell'Ente;
- Rapporti con i professionisti esterni;
- Gestione del flusso informativo interno in materia legale;
- Studi e pareri legali;
- Predisposizione atti normativi quali regolamenti/ordinanze/decreti
- Attività di Ufficiale Rogante nelle Aste Pubbliche e negli Atti Pubblici in genere;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2008 l'Area Affari Legali è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

Assicurazioni

In campo assicurativo, si è dato corso alla procedura di “cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” che si è conclusa con l’affidamento dell’appalto alla AON SpA, già broker assicurativo dell’Ente nei precedenti esercizi. Tale servizio è di durata quinquennale con decorrenza dal 1 dicembre 2008 al 30 novembre 2013. Si è dato corso, anche, alla gara polizze che invece è andata deserta. Pertanto, le polizze, a partire da gennaio 2009 sono state rinnovate alle stesse condizioni dei precedenti esercizi, ad eccezione della polizza tutela legale in quanto nessuna compagnia è disposta a stipulare una polizza considerata troppo onerosa a causa dei numerosi sinistri. Le polizze attualmente attive sono: incendio all risks, incendio sede, furto, furto portavalori, RCTO, RC Patrimoniale, infortuni Presidente, infortuni cumulativa dirigenti, vita dirigenti, RC auto e motoscafo.

Il Contenzioso Legale

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e civile, si segnalano, tra le varie cause seguite dall’Area Legale, gli esiti delle seguenti vertenze in ambito: **A) amministrativo e B) civile**

A) Amministrativo

Si segnala il ricorso avanti il Tar Veneto promosso da una Società contro l’Ente, Comune di Venezia e Regione Veneto finalizzato all’annullamento 1) del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 184/’07 con cui è stato approvato l’accordo di programma tra APV, Regione Veneto e Comune di Venezia finalizzato all’approvazione del progetto relativo all’opera pubblica denominata “Piattaforma logistica Fusina – Terminal Autostrada del Mare”; 2) della comunicazione di APV del 31.10.07 prot. APV/61790 – BENI- DEM – DIST/12453, con cui è stata resa nota alla ricorrente l’avvenuta pubblicazione sul BURL del suddetto decreto e la conseguente efficacia dello stesso; 3) di tutti gli atti relativi al procedimento di approvazione dell’opera pubblica su citata, preordinati e presupposti al decreto di cui al punto 1). L’interesse della ricorrente va

individuato nel fatto che la medesima è proprietaria di un'area situata in località Fusina, interessata dal 2003 da un procedimento di esproprio conseguente ad un accordo di programma tra il comune di Venezia ed APV per l'utilizzo di detta area nell'ambito degli interventi di realizzazione dell'opera pubblica sopra specificata. L'Ente si costituiva in giudizio nel corso del 2008 chiedendo il rigetto del ricorso e la controversia si concludeva con accordo transattivo, con cui l'Ente si impegnava a corrispondere la somma di € 14.799.000,00 oltre IVA quale corrispettivo della cessione, con conseguente sottoscrizione dell'atto di rinuncia al pendente giudizio amministrativo.

Si rileva inoltre che, con ricorso notificato il 05 novembre 2008, APV conveniva il Comune di Venezia avanti il Tar Veneto, chiedendo l'annullamento - previa sospensione - della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 70 del 16 giugno 2008 avente ad oggetto l'approvazione del "Piano particolareggiato Area ex Alcoa" nonché di qualsivoglia atto ad essa antecedente, conseguente e connesso ed in particolare la delibera della giunta Comunale n. 124/2005 di adozione del Piano suindicato. In sintesi, APV deduceva che il Comune di Venezia ha disciplinato unilateralmente le aree su menzionate senza coinvolgere l'Ente ricorrente, pur trattandosi di aree rientranti nell'ambito portuale che soggiacciono ex lege 84/94 alla disciplina del Piano Regolatore Portuale. Il giudizio è in corso.

Si segnalano inoltre gli esiti di un giudizio arbitrale tra l'Autorità Portuale di Venezia ed una società appaltatrice. Con contratto d'appalto rep. n. 30987 del 22 febbraio 2002 e successivi Atti Aggiuntivi, venivano affidati i lavori di costruzione del ponte d'attraversamento del Canale Industriale Ovest per il collegamento dell'area portuale con la direttrice stradale di Via dell'Elettricità al Porto Commerciale di Venezia, Sezione di Marghera; l'impresa appaltatrice assumeva i suddetti lavori per l'importo complessivo di € 15.121.781,67 e con la previsione di un tempo di esecuzione dei lavori pari a 800 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Sin dalla fase iniziale dei lavori l'impresa appaltatrice lamentava l'esistenza di circostanze ostative al regolare andamento degli stessi e nel tempo emergeva la necessità di stipulare cinque Atti Aggiuntivi per tener conto delle lavorazioni aggiuntive e delle varianti inserite in corso d'opera e di prorogare il termine di ultimazione dei lavori stessi in conseguenza di impedimenti e ritardi ad essa non imputabili.

In data 18 luglio 2005 veniva verbalizzata in contraddittorio l'ultimazione dei lavori e, a fronte delle numerose riserve sollevate dall'impresa, per complessivi € 9.200.805,30,

veniva istruito il rituale procedimento di composizione bonaria delle riserve che tuttavia non aveva buon esito, in quanto le parti non raggiungevano un accordo in ordine ad una possibile soluzione transattiva delle vertenze.

Con domanda di arbitrato presentata nel febbraio 2006 la ditta conveniva in giudizio la scrivente Autorità per ottenere il risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti nella suesposta esecuzione dei lavori e nominava il proprio Arbitro. Con atto di designazione di arbitro notificato in data 8 maggio 2006 l'Ente provvedeva, quindi, a nominare l'Arbitro di propria elezione, eccependo l'infondatezza delle istanze avversarie e chiedendo a propria volta di condannare l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione dell'opera in questione. I suddetti arbitri nominavano il terzo arbitro con funzioni di Presidente.

Il procedimento arbitrale veniva definito - con esito negativo per l'Ente - con lodo reso in data 29 luglio 2008.

In particolare, il Collegio Arbitrale ha condannato APV al pagamento di:

- € 2.515.731,29 oltre interessi legali dal lodo al saldo, a titolo di risarcimento danni a favore della società.
- 2/3 delle spese di lite, quantificate complessivamente in € 105.000,00 + IVA e CPA; il residuo terzo è compensato tra le parti;
- 2/3 delle spese di CTU, quantificate complessivamente in € 45.000,00 + IVA e Cassa di previdenza;
- 2/3 delle spese di funzionamento del Collegio, quantificate complessivamente in € 15.000,00;
- 2/3 del compenso Segreteria, quantificato in € 20.000,00.

B) Civile

Nel corso dell'esercizio in esame, si segnala la definizione con rinuncia agli atti da parte dell'attrice, del contenzioso introitato avanti il Tribunale civile di Roma da parte di una società che ha convenuto in giudizio l'Ente ed il Ministero dell'Economia e Finanze per sentire accogliere la domanda avente ad oggetto la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di pagamento della Tassa Portuale dovuta ex LL. 82/'63 e 84/'94, con richiesta di restituzione e rimborso di quanto pagato per il periodo dall'ottobre 1996 ad oggi, ammontante ad € 91.196,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sosteneva in sintesi

detta società che svolge attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici allo stato liquido, per conto terzi, di non dovere all'Autorità Portuale di Venezia ed al Ministero dell'Economia e Finanze, per la parte ad esso spettante, la tassa portuale e che, ad eccezione del canone per la concessione di spazi ed attrezzature demaniali, non potesse esserle richiesta nessuna altra tassa portuale, da intendersi come corrispettivo per servizi generali di cui l'attrice ritiene di non usufruire, svolgendo la propria attività in totale autonomia, accollandosi oneri e costi per garantire la sicurezza degli impianti gestiti.

Con atto di citazione notificato nel corso dell'esercizio in esame, la società aggiudicataria di un appalto bandito dall'APV avente ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione della banchina Ligabue e di un tratto di sponda adiacente il canale di S. Chiara, citava avanti il Tribunale di Venezia la stazione appaltante, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di € 88.564,59 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di maggior dovuto per nuovi e variati lavori non previsti nel progetto iniziale, resisi necessari in corso d'opera. L'Ente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Attualmente è in corso CTU.

Si segnala, inoltre, la questione relativa alla piattaforma provvisoria per la lavorazione ed i trattamenti di fanghi provenienti dall'escavo dei canali portuali di Venezia. In relazione al procedimento intrapreso per risolvere il problema relativo alla lavorazione ed il trattamento dei fanghi provenienti dallo scavo dei canali portuali di Venezia, una Società adduceva il preteso inadempimento da parte di APV agli impegni assunti nei propri confronti e richiedeva il risarcimento dei danni, a vario titolo, per le spese asseritamente sostenute, quantificate nella somma di € 3.042.727,00. L'Ente replicava alla predetta società respingendo le richieste economiche avanzate sostenendo, in sintesi, che l'APV non aveva assunto alcun obbligo giuridicamente vincolante nei confronti della società richiedente, attesa la natura di programma di massima che rivestivano gli accordi presi nel 2001.

Con atto di citazione notificato nel corso dell'esercizio in esame una società conveniva in giudizio APV, per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'asserito inadempimento dell'accordo di programma; in particolare, essa chiedeva: € 937.400,00 per spese ed onorari sostenuti, € 2.100.000,00 per mancata utilizzazione del bene destinato ad ospitare l'impianto di stoccaggio da realizzare, € 5.327.000,00 per mancato guadagno; in via subordinata chiedeva, previo accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta per aver abbandonato le trattative, la condanna al